



ASSOCIAZIONE
PER LA MEDICINA E LA PSICOLOGIA
TRANSPERSONALE

Codice deontologico
Elenco Professionale SIBTE



Art.1

Ogni iscritto all'Elenco Professionale SIBTE in qualità di COUNSELOR TRANSPERSONALE, PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONALE, COUNSELOR TRAINER o PSICOTERAPEUTA SUPERVISORE (d'ora in poi indicato con "iscritto all'EPBTE"), pur consapevole che la connessione con la propria natura intima è la garanzia primaria della correttezza della propria etica professionale, riconosce l'utilità sociale di un codice deontologico che definisca in termini espliciti regole di comportamento alle quali peraltro, troverà naturale adeguarsi.

Art. 2

Ogni iscritto all'EPBTE al momento dell'iscrizione prende visione del Codice Deontologico e accetta di adeguarsi alle sue norme.

Art.3

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico comporteranno sanzioni che potranno andare dal richiamo, alla sospensione, all'espulsione dall'EPBTE.



Il Direttore, sentito il parere del Consiglio dei Docenti è l'organo preposto alla valutazione e all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art.4

Ogni iscritto all'EPBTE riconosce a se stesso e a ogni essere vivente il diritto prioritario di onorare la propria natura. Per questo, in ambito professionale, avrà come intento principale quello di favorire in se stesso e nell'altro la realizzazione del proprio Sé.

Si asterrà pertanto da ogni atto tendente ad utilizzare indebitamente le sue conoscenze, il suo eventuale potere e la fiducia accordatagli per ottenere benefici personali.

Art.5

Ogni iscritto all'EPBTE è consapevole della responsabilità sociale derivante dalla delicatezza della materia di cui si occupa e dei rapporti che instaura nell'esercizio della sua professione.

Egli si asterrà dall'insegnare ciò che non è in grado di mettere in pratica in prima persona, farà



dell'esempio la miglior testimonianza della validità del suo insegnamento, si asterrà dall'indurre nelle persone falsi bisogni o false aspettative.

Art.6

Nei suoi rapporti professionali definirà prioritariamente un contratto chiaro nel quale si stabiliranno le modalità del rapporto, si chiarirà la domanda, ci si accorderà sulla durata e sull'intento reciproco.

Art.7

Ogni iscritto all'EPBTE opera in piena autonomia e libertà la scelta delle metodiche e delle tecnologie d'insegnamento, si ritiene pienamente responsabile delle modalità di utilizzo e dei loro effetti.

Nella sua attività non si aspetta risultati e non ne promette, ma si rende pienamente disponibile ad insegnare quello che sa per favorire nell'altro un percorso di trasformazione della coscienza.



Art.8

Fatto salvo il diritto inalienabile a decidere quali rapporti professionali accettare o meno, ogni iscritto all'EPBTE non opera discriminazioni in base all'estrazione sociale, al sesso e alle abitudini sessuali, all'etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità.

Instaura dei rapporti da persona a persona, rispettandone la dignità, il diritto all'autodeterminazione e alla riservatezza, le opinioni e le credenze, astenendosi da cercare di imporre i propri sistemi di valori.

Art.9

Ogni iscritto all'EPBTE è consapevole del periodo storico nel quale si trova ad operare, riconosce il mutamento di paradigma in atto, da alcuni decenni a questa parte, in tutti i campi della scienza. In questa fase di transizione riconosce la necessità di superare una serie di ruoli, sistemi di credenze e metodi tipici del pensiero convenzionale della visione razionalista-positivista e opera con la serietà e l'attenzione necessarie per favorire l'emergenza di quel "nuovo paradigma integrale" che da



più parti sta venendo definendosi secondo le linee di un pensiero post-convenzionale.

Art.10

Ogni iscritto all'EPBTE è consapevole della delicatezza, dell'onestà intellettuale e spirituale, del senso di responsabilità con i quali è necessario muoversi in una fase di transizione e di rinnovamento, ma non per questo vuole rimanere rinchiuso all'interno di schemi e metodi che giudica ormai inadeguati a occuparsi di ciò che è vivo.

Per questo egli opera per una nuova epistemologia in grado di ampliare i metodi e la giurisdizione della scienza riconoscendo la necessità imprescindibile di fare riferimento a sistemi di conoscenza e a metodi che offrano garanzie di validità, ma anche e soprattutto opera al fine di riconoscere nella formazione personale, nell'insegnamento, nella ricerca venga riconosciuto il ruolo centrale ed irrinunciabile dell'esperienza interiore e dell'insight.



Art.11

Ogni iscritto all'EPBTE riconosce nelle antiche tradizioni spirituali, mistiche ed estatiche o sciamaniche un punto di riferimento nel suo percorso di trasformazione, una fonte di conoscenza la cui validità è garantita da una storia di millenni e la cui saggezza è verificabile da chiunque ne voglia fare esperienza diretta entrando in uno spazio di meditazione.

Art. 12

La capacità di accedere ad uno spazio di meditazione, di mantenere la consapevolezza della sacralità di ogni manifestazione del vivente e di padroneggiare i propri stati di coscienza è, per ogni iscritto all' EPBTE, il più solido fondamento sul quale basare la propria competenza professionale, la qualità del proprio operato e le garanzie di validità della propria metodologia.

Art.13

Ogni iscritto all'EPBTE non intraprenderà consapevolmente pratiche, attività, progetti o ricerche che



contrastino palesemente con la sua capacità di mantenere un atteggiamento meditativo.

Di conseguenza, utilizzerà solo metodiche, tecnologie e strumenti che sente propri e per i quali è adeguatamente addestrato. Si asterrà dall'uscire dai limiti delle proprie competenze e dal sensazionalismo propagandistico, dalla superficialità e dall'approssimazione, nonché dalle mistificazioni e dalla manipolazione.

Art.14

Nel riferire i risultati del proprio operato ogni iscritto all'EPBTE eviterà le esagerazioni, le falsificazioni o le distorsioni dei fatti.

Art.15

Ogni iscritto all'EPBTE riconosce la necessità di un costante aggiornamento professionale e ancora di più la necessità di un costante contatto con la propria dimensione spirituale.



Art.16

Ogni iscritto all'EPBTE, consapevole di operare in un ambito di nuova concezione seppur con radici in antiche tradizioni, riconosce l'importanza sociale di poter fornire alla società civile e alla comunità scientifica, nonché a tutti gli utenti, ampie garanzie circa la validità dei propri metodi e delle proprie conoscenze.

A questo proposito opererà, in primo luogo, per favorire l'esperienza interiore diretta dei suoi insegnamenti, in secondo luogo si manterrà aggiornato circa il prodursi di nuove conoscenze nel campo ed il progredire della ricerca scientifica, in terzo luogo si attiverà egli stesso al fine di dare il suo contributo mediante progetti di ricerca e produzioni scientifiche e divulgative centrate sull'esperienza interiore, la dimensione spirituale, gli stati di coscienza.

art. 17

Ogni iscritto all'EPBTE è tenuto al segreto professionale. Egli non rivelerà notizie, fatti, informazioni apprese durante l'esercizio della sua attività. Nello svolgimento di attività di gruppo è tenuto ad invitare fermamente tutti i



partecipanti a mantenere il segreto circa quanto avviene negli incontri e l'identità dei suoi componenti.

art.18

Il compenso per le prestazioni professionali è parte integrante del contratto iniziale e non sarà in nessun caso condizionato dai risultati raggiunti.

Ogni iscritto all'EPBTE si asterrà dal richiedere altri compensi, patrimoniali o no, al di fuori di quanto pattuito al momento del contratto iniziale.

art.19

Ogni iscritto all'EPBTE riconosce che le esigenze economiche e d'interesse personale sono secondarie all'interesse di chi si rivolge a lui e riconosce la necessità di astenersi da ogni attività qualora si trovi coinvolto in conflitti o problemi personali che possano interferire con le sue prestazioni professionali.

Il presente Codice Deontologico è stato approvato dal Consiglio dei Docenti dell' allora Istituto di BTE, oggi SIBTE, in data 21 marzo 1996.

E' stato perfezionato in data 4 febbraio 2013.